



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

Prot. n. 16050/048 11 23

del 2 agosto 2023

**Oggetto:** S.R.R. ed Enti sottoposti a vigilanza e controllo. Richiesta interpretazione autentica.

Dirigente Generale  
Dipartimento acqua e rifiuti  
Rif. nota n.32083 del 04/07/2023

p.c. On.le Nicolò Catania  
Via Calatafimi 44  
91028 Partanna (Tp)

Con la nota in epigrafe citata veniva richiesto allo scrivente ufficio un parere sull'interpretazione delle norme contenute nell'art.14 della Legge regionale 8 aprile 2010, n.9 *Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*. In particolare riferimento in merito alla natura dei rapporti esistenti tra le Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e la Regione siciliana e se le prime potessero essere considerate quali enti vigilati o enti di diritto privato in controllo pubblico.

La nota, pur indirizzata a questo ufficio, concludeva con una richiesta di interpretazione autentica che, come è noto, viene resa dallo stesso legislatore che effettivamente, *medio tempore*, ha reso con l'art.26 della recente Legge 27 luglio 2023, n.9 rubricato "*Interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale n.9/2010*", che così recita :

*"1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, comma 3, e 14 della [legge regionale 8 aprile 2010, n. 9](#) e successive modificazioni si interpretano nel senso di seguito indicato:*

*a) la disposizione di cui all'articolo 2 della stessa L.r. 9/2010 si interpretano nel senso che alla Regione competono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, restando le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali ed alle S.R.R.;*

*b) il comma 3 dell'articolo 8, laddove dispone che la S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione, nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste, si interpreta nel senso di attribuire a detto adempimento solo finalità di aggiornamento, a fini statistici e di compliance agli obblighi imposti dallo Stato e dall'Unione europea, dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, senza che ciò possa essere inteso quale interferenza della Regione o della Provincia nella governance delle Società di Regolamentazione dei Rifiuti;*

*c) l'articolo 14 si interpreta nel senso che l'ottemperanza agli obblighi e ai compiti assegnati dall'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la cui inadempienza giustifica l'esercizio del potere sostitutivo, grava unicamente in capo agli enti locali che compongono le S.R.R., senza che detto potere di commissariamento comporti ingerenza, direzione, vigilanza e/o controllo alcuno, immediato o mediato, della Regione sulle predette società consortili, le quali non costituiscono enti strumentali della Regione."*



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

Ad una prima lettura le disposizioni sopracitate appaiono come soluzione ermeneutica (rafforzata essendo autentica per essere stata emanata direttamente dal Legislatore) al quesito formulato da codesto Dipartimento.

Infatti la norma, con un livello di dettaglio che non lascia spazi a interpretazioni alternative e che quindi da questo Ufficio non possono che essere confermate, sembra essere pienamente soddisfattiva dei dubbi avanzati con la richiesta di interpretazione che, salvo contrario avviso, verrà considerata superata dal nuovo assetto normativo e quindi archiviata.

Questo Ufficio resta naturalmente a disposizione per ogni ulteriore integrazione o chiarimento che si ritenesse utile acquisire circa l'incidenza delle nuove norme nell'assetto normativo vigente.

Il Dirigente  
*F.to Guida*

L'Avvocato Generale  
*F.to Bologna*